

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1316)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SEGNANA, DAL FALCO e DALVIT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1973

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo o di rimpatriato

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 14 della legge 25 luglio 1971, n. 568, è stato prorogato fino al 31 dicembre 1972 il termine utile per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo o di rimpatriato che era stato riaperto a norma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7.

Alla disposizione non è stata data purtroppo quella pubblicità che sarebbe stata

necessaria, per cui si verifica il caso di alcuni profughi e rimpatriati che non hanno presentato entro il termine sopracitato la domanda di riconoscimento.

Al fine di consentire che anche tali cittadini possano usufruire dei benefici dei provvedimenti speciali che sono stati adottati a favore dei profughi si ritiene di proporre un'ulteriore proroga del predetto termine al 31 dicembre 1974.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo o rimpatriato, di cui all'articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7, già prorogato fino al 31 dicembre 1972, con l'articolo 14 della legge 25 luglio 1971, n. 568, per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1974.